



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1905

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Modifica della deliberazione n. 272 del 22 febbraio 2018 (Procedura per l'accesso alle attività stagionali di cui alla L.P. n. 32/1990 e per la selezione dei lavoratori).

Il giorno **12 Ottobre 2018** ad ore **09:20** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

VICEPRESIDENTE

**ALESSANDRO OLIVI**

Presenti:

ASSESSORE

**MICHELE DALLAPICCOLA**

**SARA FERRARI**

**MAURO GILMOZZI**

**TIZIANO MELLARINI**

**LUCA ZENI**

Assenti:

PRESIDENTE

**UGO ROSSI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

**ENRICO MENAPACE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

con propria deliberazione n. 272 del 22 febbraio 2018, la Giunta provinciale ha definito la “Procedura per l’accesso alle attività stagionali di cui alla L.P. n. 32/1990 e per la selezione dei lavoratori” prevedendo due periodi per la presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati all’assunzione: 15 novembre - 15 gennaio e 1° aprile - 1° giugno di ogni anno.

Considerato che nella valutazione della domanda si tiene conto sia dell’esperienza lavorativa di ciascun richiedente svolta nei tre anni antecedenti all’anno di presentazione della stessa sia del coefficiente ICEF, riferito al reddito di due anni precedenti, al fine di evitare l’implementazione della procedura informatica di raccolta e gestione delle domande e per consentire di calcolare in modo uniforme il punteggio maturato da ogni richiedente, si propone di sostituire i termini fissati per la presentazione delle domande dalla sopra citata deliberazione con i seguenti termini: 1° gennaio - 15 febbraio e 1° aprile - 1° giugno di ogni anno.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

#### D E L I B E R A

1. di modificare i termini di presentazione delle domande di accesso al lavoro stagionale fissando i seguenti nuovi termini: 1° gennaio - 15 febbraio e 1° aprile - 1° giugno di ogni anno;
2. di sostituire l’allegato parte integrante della deliberazione n. 272/18 (Requisiti e procedura per l’accesso alle attività stagionali di cui alla L.P. n. 32/1990 e per la selezione dei lavoratori) col nuovo allegato parte integrante della presente deliberazione (Requisiti e procedura per l’accesso alle attività stagionali di cui alla L.P. n. 32/1990 e per la selezione dei lavoratori), che recepisce le modifiche di cui al punto 1.;
3. di dare atto che l’attuazione della presente deliberazione non comporta impegni di spesa;
4. di confermare quanto altro disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 272 di data 22 febbraio 2018;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 10:05

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 Requisiti e procedura per l'accesso alle attività stagionali di cui alla l.p. n. 32/1990 e per la selezione dei lavoratori

IL VICE PRESIDENTE  
Alessandro Olivi

IL DIRIGENTE  
Enrico Menapace

All.

## **REQUISITI E PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE ATTIVITÀ STAGIONALI DI CUI ALLA L.P. N. 32/1990 E PER LA SELEZIONE DEI LAVORATORI**

### **1. requisiti per l'accesso**

1. essere in stato di disoccupazione o essere lavoratore autonomo, non iscritto alla relativa gestione previdenziale, percettore di un reddito presunto inferiore ai 4.800,00 euro nell'anno di presentazione della domanda;
2. essere residente e domiciliato in provincia di Trento da almeno 5 anni continuativi al momento della domanda o da 10 anni nel corso della vita purché residente e domiciliato da almeno un anno in provincia di Trento al momento della domanda;
3. avere un'età anagrafica, al momento della domanda, di almeno 49 anni per le donne e 53 per gli uomini; per chi è iscritto alla legge 68/99, il requisito è di almeno 44 anni per le donne e 48 per gli uomini.

Non possono essere assunti come stagionali i lavoratori che hanno fatto domanda per l'accesso a tempo indeterminato/determinato ai sensi dell'allegato alla deliberazione n. 2049/2015, paragrafo 3, ad eccezione di coloro che sono già stati occupati a termine per la durata massima di 24 mesi, in attesa di ulteriore eventuale occupazione, privi di sostegno al reddito.

### **2. condizioni per l'accesso**

Aver sottoscritto il patto di servizio proposto dal Centro per l'impiego ed aver rispettato gli impegni ivi sottoscritti.

### **3. domanda di accesso**

Le domande vanno presentate dal soggetto interessato all'assunzione, dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° aprile al 1° giugno di ogni anno, al Servizio competente in materia di sostegno per l'occupazione e la valorizzazione ambientale (d'ora in poi SOVA) tramite un Istituto di Patronato convenzionato.

Le domande presentate dal 1° aprile al 1° giugno vanno ad integrare l'elenco delle istanze pervenute entro il 15 febbraio dell'anno in corso.

Nelle more dell'approvazione della presente deliberazione i periodi di presentazione delle domande di assunzione per le attività stagionali per l'anno 2018 saranno definiti e comunicati a seguito dell'approvazione del presente atto.

La domanda presentata ha validità sia per le attività di servizi (d'ora in avanti INPS) che per le attività di valorizzazione ambientale-cantieri (d'ora in avanti ex SCAU). La domanda contiene tutte le informazioni necessarie all'attribuzione del punteggio finale e al posizionamento dell'interessato in un elenco.

Il Patronato valorizza i periodi lavorati nei tre anni precedenti a quello di presentazione della domanda, con indicazione della decorrenza e termine dei rapporti di lavoro, desumibili dal modello "C2 storico", estratto tramite la procedura SPIL (sistema provinciale informativo del lavoro). I dati relativi ai periodi lavorati nel Progettone vengono compilati automaticamente, imputando il codice fiscale o i dati anagrafici del lavoratore.

#### **4. formazione dell'elenco per l'avviamento alle attività**

Viene formato un elenco di lavoratori diviso in fasce e raggruppamenti di Comunità di Valle sulla base di un punteggio ottenuto in relazione all'esperienza lavorativa nell'ambito del Progettone o di attività analoghe o di altre attività.

Un ulteriore punteggio è attribuito sulla base del coefficiente ICEF, da sommare al punteggio derivante dall'esperienza lavorativa pregressa.

La sommatoria dei due punteggi consente l'elaborazione di un elenco graduato, prodotto automaticamente dal sistema.

L'elenco è diviso in tre fasce, anziché nelle quattro previste nella fase sperimentale. Ciò per dare maggiori opportunità ai lavoratori disoccupati che sono inseriti nell'ultima fascia (C) a seguito di esperienze lavorative minimali o non oggetto di valutazione e di punteggio in quanto riferite a periodi antecedenti rispetto al triennio considerato.

Ciascuna di esse contiene i nominativi di tutti i lavoratori, graduati in relazione al punteggio complessivo ottenuto, dal più alto al più basso. Ogni lavoratore viene collocato in una delle fasce all'interno delle quali tutte le posizioni sono considerate equivalenti.

Il SOVA estrae l'elenco in due momenti:

- entro la fine di febbraio di ogni anno, sulla base delle domande regolarmente trasmesse dai Patronati entro il 15 febbraio dell'anno in corso;
- entro il 15 giugno di ogni anno, sulla base delle domande regolarmente trasmesse dai Patronati entro il 1° giugno dell'anno in corso. Tale lista va ad integrare l'elenco delle istanze elaborate a inizio anno.

L'elenco serve per avviare i lavoratori secondo il principio del collocamento mirato più avanti descritto, nelle attività di valorizzazione ambientale o nelle altre attività.

Il lavoratore, secondo l'esperienza lavorativa pregressa, potrà accedere all'attività ex SCAU oppure all'attività INPS, o ad entrambe se ha esperienza lavorativa in entrambi i settori. Se privo di esperienza lavorativa, sarà comunque inserito negli elenchi per effetto del punteggio del solo coefficiente ICEF.

L'esperienza lavorativa pregressa viene così valorizzata:

a) esperienza maturata nel settore della valorizzazione ambientale o equiparato.

Sono tenuti in considerazione i seguenti ambiti di attività: esperienza nel Progettone in settore ex SCAU, esperienza in attività analoghe come lavoratore dipendente o come lavoratore autonomo. Sono considerate attività analoghe quelle svolte, sia come lavoratore dipendente che lavoratore autonomo, in attività agricole forestali, carpenteria, edilizia, estrazione/lavorazione pietra, giardinaggio. Ne consegue che non può essere considerata l'esperienza lavorativa di chi non ha mai svolto le attività sopra indicate (ad esempio un lavoratore dipendente dell'industria).

Per ogni mese lavorato nel Progettone e nelle attività analoghe ex Scau al di fuori del Progettone, sia come lavoratore dipendente che come lavoratore autonomo, viene assegnato 1 punto, con un massimo di 6 punti all'anno e di 16 punti nel triennio. Viene considerato mese intero la frazione di mese lavorata maggiore o uguale a 15 giorni.

b) esperienza lavorativa in altre attività.

Sono considerate le esperienze pregresse maturate nei seguenti ambiti di attività: esperienza nel Progettone in attività di custodia e/o altre attività, esperienza in "altre attività" come lavoratore dipendente, esperienza in "altre attività" mediante lavoro autonomo.

Per ogni mese lavorato nel Progettone viene assegnato 1 punto, con un massimo di 6 punti all'anno e di 16 punti nel triennio.

Per ogni mese lavorato in tutti gli altri ambiti di attività, sia come lavoratore dipendente che come lavoratore autonomo, vengono assegnati 0,85 punti, con un massimo di 5,1 punti all'anno e fino ad un massimo di 15 punti nel triennio. Viene considerato mese intero la frazione di mese lavorata maggiore o uguale a 15 giorni.

Le attività svolte in ambito di valorizzazione ambientale non danno alcun punteggio al fine della selezione per le attività INPS e nemmeno il contrario.

Il punteggio è determinato valutando l'esperienza lavorativa svolta negli ultimi tre anni antecedenti all'anno di presentazione della domanda.

Non viene considerata l'esperienza lavorativa effettuata nell'anno di presentazione della domanda.

Al punteggio così determinato sulla base dell'attività lavorativa svolta, si somma un ulteriore punteggio determinato dalla classe di appartenenza del coefficiente ICEF.

Viene attribuito un punteggio da 1 a 5 in relazione al coefficiente ICEF posseduto da ogni lavoratore, secondo lo schema seguente:

#### PUNTEGGIO ICEF

<b>da</b>	<b>a</b>	<b>punti</b>
0,00000000	0,13000000	5
0,13000001	0,20000000	4
0,20000001	0,26000000	3
0,27000001	0,34000000	2
> 0,34000001		1

La somma del punteggio dato dall'esperienza maturata e dal coefficiente ICEF determina il punteggio finale di ogni lavoratore. Ogni lavoratore viene collocato in una delle seguenti tre fasce all'interno delle quali tutte le posizioni sono equivalenti.

Punti totali da 21 a 18    fascia A  
Punti da 17,99 a 13        fascia B  
Punti totali da 12,99 a 1   fascia C

Coloro che maturano un coefficiente icef superiore allo 0,40 vengono automaticamente inseriti nell'ultima fascia.

#### **Individuazione degli elementi variabili da considerare ai fini ICEF**

Gli elementi variabili da considerare ai fini ICEF sono quelli previsti dalla Deliberazione della Giunta provinciale n. 1561 del 29 settembre 2017 (disciplina per l'attuazione dell'articolo 28, comma 4, della LP 29 dicembre 2016, n. 20, concernente l'assegno unico provinciale), punto 6.3 dell'Allegato parte integrante "Valutazione della condizione economica per l'accesso alla quota finalizzata al soddisfacimento dei bisogni particolari della vita individuati dall'art. 2, comma 2, del regolamento di attuazione – ICEF B".

Il parametro Icef è riferito al reddito di due anni precedenti, a prescindere dal mese di presentazione della domanda.

#### **Accorpamenti e avviamento al lavoro**

Per l'offerta delle opportunità di lavoro si fa riferimento ai seguenti accorpamenti di Comunità di Valle:

- Comunità Territoriale Val di Fiemme e Comunità Generale de Fascia
- Comunità del Primiero, Comunità della Valsugana e Tesino
- Comunità dell'alta Valsugana e Bersntol, Comunità del Territorio della Valle dell'Adige, Comunità della Val di Cembra
- Comunità della Vallagarina e Comunità degli altipiani Cimbri
- Comunità della Rotaliana Konigsberg, Comunità della Val di Non, Comunità della Val di Sole, Comunità della Paganella
- Comunità delle Giudicarie, Comunità dell'Alto Garda e Ledro e Comunità della valle dei Laghi.

In relazione alla specifica richiesta di personale stagionale (ex SCAU o INPS), viene selezionato l'accorpamento di Comunità di Valle in cui è ubicato il cantiere o la struttura di lavoro e viene preso in considerazione l'elenco contenente i nominativi, suddivisi per fasce, ivi residenti e domiciliati. Questa prima fase selettiva viene attuata dal SOVA.

L'avviamento all'attività lavorativa potrà avvenire solo previa valutazione dell'idoneità alla singola posizione lavorativa ad opera del Consorzio/Cooperativa cui è affidata l'attività, seguendo il principio del collocamento mirato, attingendo prima dalla fascia A e poi scalando nelle fasce successive qualora non vengano giudicati adeguati per lo svolgimento dell'attività oggetto di selezione i nominativi rimasti nella fascia superiore. Ai fini del collocamento mirato, si indicano di seguito alcuni elementi oggetto di valutazione, integrabili su indicazione del SOVA:

- la capacità di raggiungere il luogo di lavoro anche con mezzi propri se necessari
- la conoscenza della lingua italiana, ove necessario
- limitazioni psico fisiche all'attività oggetto di selezione
- specifiche esperienze o necessità organizzative particolari.

Qualora in un accorpamento di Comunità di Valle non vi siano più nominativi da selezionare o nel momento in cui nello stesso accorpamento non vi siano soggetti idonei allo svolgimento di una determinata attività in base al collocamento mirato, si potranno esaminare i nominativi presenti in un raggruppamento di Comunità di Valle limitrofo.

Qualora, a seguito della visita medica preassuntiva, un lavoratore selezionato per l'assunzione in attività ex Scau venisse giudicato inidoneo alla mansione o avesse limitazioni tali da rendere non efficace il suo inserimento in una squadra, l'esperienza



maturata e il conseguente punteggio assegnatogli verrà tenuto valido per le assunzioni nelle attività INPS. La situazione viene gestita direttamente dal SOVA.

I lavoratori selezionati per le attività di cui sopra saranno inquadrati secondo quanto previsto dall'intesa sul trattamento economico e normativo dei lavoratori assunti nei comparti d'attività della LP 32/90 siglato in data 18 maggio 2016.